

Udine, 23 novembre 2021

**OGGETTO: Obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro – Modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 127/2021**

Circolare numero 028/2021

---

**In breve**

Con nostre Circolare 23 e 24/2021 abbiamo fornito alcune indicazioni in ordine all'obbligo – introdotto a partire dal 15 ottobre scorso e vigente fino al 31 dicembre – di esibire il c.d. green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Torniamo sull'argomento per dare conto di alcune novità normative appena introdotte a seguito della conversione in legge del decreto istitutivo dell'obbligo. La principale novità attribuisce ai lavoratori la facoltà di consegnare il green pass al datore di lavoro in modo da evitare i controlli per tutta la durata della certificazione.

**Approfondimento**

Con particolare riferimento all'obbligo di esibire il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro torniamo sull'argomento per dare conto di alcune novità introdotte dalla L. 165/2021 (di conversione del DL 127/2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre scorso.

Consegna del green pass al datore di lavoro

I lavoratori, al fine di semplificare e razionalizzare i controlli dei datori di lavoro sul green pass, possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli.

Considerato che ai datori di lavoro verrà consegnata “copia della certificazione verde” consigliamo di valutare attentamente, nell'ambito delle procedure sulla gestione della privacy, sia le modalità che i tempi di conservazione.

Scadenza del green pass nel corso del turno di lavoro

Viene confermata una prassi introdotta dal Governo tramite FAQ. In particolare si precisa che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni e consente la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

In pratica il lavoratore che si sia presentato al lavoro con green pass valido potrà continuare la prestazione per la durata del normale turno di lavoro anche se – nel frattempo – la certificazione fosse scaduta. La cosa si verifica – ad esempio – in caso di scadenza della validità del green pass da tampone (48 ore nel caso del test antigenico rapido e 72 ore nel caso del test molecolare)

Sostituzione del personale nelle aziende con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dalla mancanza del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021. Il dipendente sostituito non ha conseguenze disciplinari e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La novità consiste nella facoltà di rinnovo fino al 31 dicembre 2021 mentre in precedenza era consentita un'unica proroga.